

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1726 del 12/04/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla LA NUOVA S.V.M. s.r.l. per impianto destinato ad attività di verniciatura industriale ubicato in Via del Sagittario n.25, Comune di Sasso Marconi (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1771 del 09/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici APRILE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla LA NUOVA S.V.M. s.r.l. per impianto destinato ad attività di verniciatura industriale ubicato in Via del Sagittario n.25, Comune di Sasso Marconi (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla LA NUOVA S.V.M. s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di verniciatura industriale sito a Sasso Marconi, in via del Sagittario n.25, c.a.p. 40037, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
 - b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Sasso Marconi.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 5) Obbliga LA NUOVA S.V.M. s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Motivazione

- LA NUOVA S.V.M. s.r.l., C.F. e P.IVA 08946331215, con sede legale in Napoli, via U. Masoni n. 20, c.a.p. 80141, per l'impianto ubicato in via del Sagittario n.25, Sasso Marconi, c.a.p. 40037, ha presentato, nella persona di Rocco Di Pillo, in qualità di procuratore speciale di LA NUOVA S.V.M. s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data 7/5/2020 al prot. n. 6900 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi, con propria nota del 12/5/2020, acquisita agli atti di Arpae con prot. 68813 del 12/5/2020 e confluito nella **Pratica Sinadoc 14185/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna ha trasmesso ad Arpae - AACM le proprie note sospensive volte ad acquisire ulteriore documentazione tecnica per le matrici ambientali richieste, agli atti prot. 78527 e 78537 del 29/5/2020.
- La Nuova S.V.M. s.r.l. con propria nota del 14/7/2020 ha presentato la documentazione integrativa richiesta, acquisita agli atti di Arpae con prot. 100726 del 14/7/2020.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 133471 del 17/9/2020 ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna con propria nota prot. 138095 del 25/9/2020, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Il Comune di Sasso Marconi con propria nota prot. 14980 del 30/9/2020, agli atti di Arpae al prot. 140213 del 30/9/2020, ha trasmesso il nulla osta acustico di competenza.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto della dichiarazione del tecnico incaricato dalla LA NUOVA S.V.M. s.r.l. datata 29/5/2020 che esclude la presenza di scarichi di acque reflue diverse da domestiche in pubblica fognatura, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 606 come di seguito specificato:

All.A - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.02 pari a € 606;

All.B - impatto acustico (quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 6/4/2021

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto LA NUOVA SVM Srl
comune di Sasso Marconi - via Sagittario n° 25

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di verniciatura industriale conto terzi svolta nello stabilimento in comune di Sasso Marconi, via Sagittario n° 25, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società LA NUOVA SVM Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: SABBIAIATURA

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI E2A – E2B
PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI E3 – E4
PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA LIQUIDO

Portata massima	22500 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E5
PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima	21000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: ESSICCAZIONE ED APPASSIMENTO

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONI E7 - E8

PROVENIENZA: BRUCIATORE FORNO

Punti di emissione esclusi dall'ambito di autorizzazione in quanto provenienti da impianti di combustione con potenza termica nominale complessiva inferiore a 1 MW.

Trattasi di impianti termici ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante - punto dd) alla Parte I, Allegato IV alla Parte Quinta del Dlgs 152/06.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95%

di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. L'attività svolta dalla Società LA NUOVA SVM Srl, rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs 152/06 in quanto è compresa tra quelle elencate in Allegato III alla Parte Quinta dello stesso DLgs n°152/06, parte II, punto 2, lettera c) ossia attività di rivestimento di superfici metalliche e di plastica con consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno ed inferiore a 15 tonnellate/anno;

Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 25% (Allegato III, parte III, tabella 1, punto 8 del DLgs n°152/06 parte quinta).

La società LA NUOVA SVM Srl dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire ad ARPAE entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente.

3. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
4. La messa in esercizio dello stabilimento deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione e comunque non oltre il 31/12/2021 salvo diversa comunicazione

relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

5. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

6. La società LA NUOVA SVM Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per tutti i punti di emissione.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta LA NUOVA SVM Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Sasso Marconi in data 7/5/2020 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 14185/2020

Documento redatto in data 6/4/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della LA NUOVA S.V.M. s.r.l. ubicato in Via del Sagittario n.25, Comune di Sasso Marconi (BO).

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Sasso Marconi prot. 14980 del 30/9/2020 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, prot. 133471 del 17/9/2020.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Sasso Marconi in data 7/5/2020 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 14185/2020

Documento redatto in data 6/4/2021



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE



Prot. n. 14980/UT/Rel

Class. 08/03

Fasc. 2020/9

Proc. 2020/AUA05

Sasso Marconi, 30/09/2020

Spett.le

ARPAE SAC Bologna

via San Felice, 25

40122 Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Spett.le

LA NUOVA SVM SRL

via Sagittario n. 25

40037 Sasso Marconi (BO)

c/o ETTORE LALLA PEC LABORATORIOBIO5SERVIZI@LEGALMAIL.IT

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) - Presentata il 07/05/2020 al Prot. Gen di questo Ente n. 6900 da NUOVA SVM SRL via Sagittario n. 25 Sasso Marconi – matrici Aria e Rumore - Comunicazione parere matrice rumore

Vista la domanda di A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale presentata da NUOVA SVM SRL, con sede operativa in Via Sagittario n. 25 a Sasso Marconi, presentata in data 07/05/2020 al Prot. Gen. di questo Ente n. 6900 e visti gli atti ed elaborati presentati per la matrice rumore;

Visto il parere favorevole espresso da ARPAE SINADOC n. 15253/2020, ricevuto il 18/09/2020 al Prot. Gen. di questo Ente n. 14301, relativo alla matrice rumore;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

Visto il Regolamento del Servizio idrico integrato;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

si esprime parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 07/05/2020 al Prot. Gen. di questo Ente n. 6900 da NUOVA SVM SRL, con sede operativa in Via Sagittario n. 25 a Sasso Marconi, per la matrice acustica di competenza comunale.

AREA TECNICA – SUAP -UNITÀ OPERATIVA AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE• Resp. Luigi Ropa Esposti

Tel. 051-843573/61 • lropa@comune.sassomarconi.bo.it



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Si dà atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per Il Responsabile dello Sportello Unico

Il Responsabile delegato

Luigi Ropa Esposti

(firma digitale)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale". L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.lg. 39/93 e l'art. 39/93 e l'art. 3bis e 4bis del D. Lgs. 82/2005. La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 48 e 65 del "Codice dell'Amministrazione digitale".

SINADOC n. 15253/2020

Spettabili

SUAP Comune di Sasso Marconi

P.zza dei Martiri n. 6

40037 Sasso Marconi (BO)

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

Arpae

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

c.a. Pier Luigi Bernardi

Via San Felice n. 25

40122 Bologna

trasmesso tramite posta interna Arpae

p.c.

Comune di Sasso Marconi

P.zza dei Martiri n. 6

40037 Sasso Marconi (BO)

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Richiesta parere sulla matrice acustica nell'ambito della domanda di modifica AUA relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi DPR n 59/2013.

Denominazione dell'impianto: **Nuova SVM s.r.l.**

Indirizzo sede legale: **Via U.Masoni n 20 Napoli**

Indirizzo sede impianto : **Via Sagittario n 25 Sasso Marconi**

Comune: **Sasso Marconi (BO)**

Tipologia di attività: Verniciatura Industriale.

Legale Rappresentante: **CIRO ZITO**

Acustica :

E' stata presentata una nuova documentazione integrativa di impatto acustico redatta da Dott.ssa Alessandra Bindi come tecnico competente in acustica ambientale datata 07/07/2020 che sostituisce la precedente del 18/02/2020 REV.06 09/2018, dello studio Laboratorio analisi BIO5 Servizi s.r.l.

La ditta Nuova SVM s.r.l. si trova in zona prevalentemente industriale di Sasso Marconi, secondo la zonizzazione acustica comunale l'area si trova in classe V area prevalentemente industriale con limiti diurni di 70 dB(A) e notturni 60 dB(A) e confina con aree di classe IV e aree di classe III

L'attività si sviluppa esclusivamente nel periodo diurno (8,30 – 18,00) su fabbricati esistenti nell'area occupata dall'attività, nell'area industriale vi sono vari capannoni di altre attività,

Sono stati individuati tre recettori R1, R2 ed R3 rientranti in classe acustica III, con limiti di immissione diurno il valore di 60 Leq in dB(A), notturno il valore di 50 Leq in dB(A).

Sono stati eseguiti dei rilievi fonometrici in data 15/01/2020 in 3 punti presso il capannone di futuro insediamento e presso il recettore R1 più prossimo all'attività.

Sono state fornite delle schede tecniche di installazione delle cabine di verniciatura, sono state elencate le

principali sorgenti sonore utilizzate per implementare il software di simulazione indicati SoundPlan 8.1.

E' stato esplicitato l'algoritmo di calcolo (per le sorgenti industriali: standard ISO 9613-2:1996) utilizzato per determinare il livello sonoro presso i recettori sensibili definiti in R1, R2 ed R3, la simulazione del livello sonoro è stata eseguita sulla facciata più esposta dei recettori (lato est e sud).

Dall'analisi dei risultati emerge che i livelli sonori diurni assoluti si mantengono al di sotto dei valori limite assoluti (50,5 dB(A)< 60,0 dB(A)) presso il ricettore R1, (51,3 dB(A)< 60,0 dB(A)) presso il ricettore R2, (55,8 dB(A)< 60,0 dB(A)) presso il ricettore R3, per quanto riguarda il criterio differenziale, viene calcolato un livello differenziale entro i limiti della normativa per il periodo diurno, per R1 < 3,6, per R2 < 4,0 e per R3 < 0,8.

La valutazione è riferita solo al periodo diurno in quanto come dichiarato dal tecnico durante il periodo notturno non sono in funzione le sorgenti sonore sopracitate.

Sulla base della documentazione tecnica presentata si può concludere che, il nuovo stabilimento non comporta un superamento dei limiti previsti dalla normativa tecnica, pertanto in relazione a quanto sopra riportato lo scrivente Distretto esprime la propria valutazione FAVOREVOLE alla domanda della ditta, alle seguenti condizioni:

- la presente valutazione è riferita solo ed esclusivamente per il periodo diurno (6,00-22,00).

L'istruttoria è stata eseguita a cura del Tecnico p.i. Daniele Ramponi, al quale ci si potrà rivolgere per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dr.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.